

ATTO COSTITUTIVO
Associazione Professionisti Sanitari



In data 30.01.2022, alle ore 21.30, nel comune di Genova Via San Giorgio 29/A cap16128 si sono riunite le seguenti persone:

- 1) **Vincenzo PRIMERANO** (PRMVCN71B10D969S) nato a Genova il 10/2/197, residente in Via Leonardo Montaldo 8b/6a – 16137 - Genova (GE)
- 2) **Andrea FARRIS** (FRRNDR86D21I452G) nato a Sassari il 21/4/1986, residente in Via Tommaso Dessole 6 – 07100 - Sassari (SS)
- 3) **Stefano LECORA** (LCRSFN88C08F839B) nato a Napoli il 8/3/1988, residente in Via Edgardo Cortese 13 – 80128 - Napoli (NA)
- 4) **Massimiliano CAPPARONI** (CPPMSM80A22H501C) nato a Roma il 22/1/1980, residente in Via Igea 19 - 00135 - Roma (RM)
- 5) **Matteo BOSCHINI** (BSCMTT89E05A944W) nato a Bologna il 5/5/1989 Via Treves 20 - 40135 – Bologna (BO)
- 6) **Francesco MACRÌ** (MCRFNC85E29C710C), nato a Cinquefrondi (RC) il 29/5/1985 Porossan La Chapelle 162/A – 11100 - Aosta (AO)
- 7) **Libera Maria SANTAMARIA** (SNTLRM72M61F376R), nata a Monopoli (BA) il 21/8/1972 Via della resistenza 28 – 40033 - Casalecchio di Reno (BO)

L'associazione ha sede legale via Crocillo 129 Quarto (Na) 80010

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, l'Organo di revisione dei conti

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

I presenti eleggono, per il primo mandato, della durata di 3 anni, l'Organo di Consiglio Direttivo composto da n. 7 membri. Risultano eletti i signori indicati di seguito, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente :Vincenzo PRIMERANO

Vice – Presidente Andrea FARRIS

Segretario Stefano LECORA

Tesoriere : Massimiliano CAPPARONI

Direttivo: Matteo BOSCHINI; Massimiliano CAPPARONI; Andrea FARRIS; Stefano LECORA; Francesco MACRÌ; Vincenzo PRIMERANO; Libera Maria SANTAMARIA.

Il primo esercizio sociale chiuderà in data 31.12.2022 .

Il presente atto, che consta di 2 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto

Sig. Matteo BOSCHINI

Sig. Massimiliano CAPPARONI

Sig. Andrea FARRIS

Sig. Stefano LECORA

Sig. Francesco MACRÌ

Sig. Vincenzo PRIMERANO

Sig. Libera Maria SANTAMARIA

Genova 30.1. 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

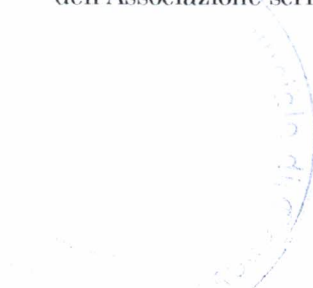
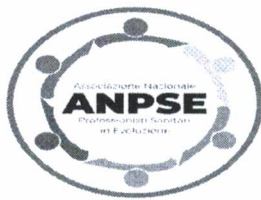
Registri 11/03/2022 564 serie 3
Importo in Lire/F24 di Euro 200,00

L'OPERATORE
Maria Grazia MARCECA

Associazione Nazionale Professionisti Sanitari in Evoluzione

(ANPSE)

Articolo 1-Denominazione

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Professionisti Sanitari in Evoluzione, in breve ANPSE, denominata nel presente Statuto come "Associazione" con sede legale in Quarto (Na). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito della città metropolitana non comporta la modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo e/o con delibera dell'Assemblea ordinaria.
2. Il logo dell'Associazione è costituito da un cerchio rotondo di colore blu in campo bianco all'interno del quale sono rappresentate sei persone stilizzate e di colore differente (blu, giallo, azzurro, rosa, verde scuro e rosso). Le persone si tengono per mano formando un cerchio, all'interno del quale è presente il nome dell'Associazione scritto sia per esteso sia con acronimo ("ANPSE").

3. Presso ogni provincia sul territorio nazionale, sarà possibile istituire sedi periferiche che in conformità del presente Statuto si muniranno di autonomo regolamento.

Articolo 2 – Principi, finalità e scopi dell'Associazione

1. ANPSE si configura quale Associazione di categoria, non ha scopo di lucro, e si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - tutela dei diritti e promozione del progresso di tutti i professionisti sanitari sul territorio Nazionale nonché la tutela del decoro e degli interessi morali ed economici e giuridici di tutti gli esercenti le professioni sanitarie;
 - tutela, promozione ed elevazione della cultura, delle capacità professionali e delle conoscenze tecniche e scientifiche delle professioni sanitarie e di ciascun associato
 - sostenere la possibilità di scelta per i professionisti sanitari dipendenti tra libera professione e/o l'indennità di esclusività;
 - promuovere il riconoscimento delle professioni sanitarie in termini retributivi, previdenziali, di sicurezza sul lavoro e d'indennità di rischio;
 - promuovere il riconoscimento delle specificità e competenze tecniche, scientifiche, pratiche, logistiche, specialistiche e didattiche;
 - promuovere il riconoscimento dell'equo compenso per i lavoratori autonomi del settore privato;
 - promuovere il riconoscimento di salari minimi equiparati al livello standard europeo;
 - incentivare lo scambio culturale tra professionisti sanitari mediante l'utilizzo delle reti digitali;
 - radicare e difendere la cultura della rappresentanza e auto rappresentanza sindacale della categoria;
 - disciplinare i contenziosi, le controversie e le vertenze individuali degli associati davanti alle controparti istituzionali o aventi causa, fornendo attraverso le proprie articolazioni organizzative le consulenze necessarie, siano esse legali, amministrative, fiscali, tecniche, professionali, comunque riconducibili alle attività proprie delle professioni sanitarie;
 - organizzare per proprio conto e per enti istituzionali o privati convegni, seminari di studi, corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione professionale, attività didattiche e audiovisive e similari.

2. L'Associazione si propone per la realizzazione dei propri scopi di:

- Adire azioni legali per salvaguardare gli interessi e i diritti dei professionisti sanitari;
- Diffondere i valori dei professionisti sanitari, affermandone in modo continuo piena rilevanza nel nostro sistema sanitario e sociale nazionale;
- Promuovere e gestire attività culturali, ricreative, d'assistenza, ambientalistiche, educative, di prevenzione;
- Creare e mantenere una collaborazione attiva e propositiva con gli Organi rappresentativi delle professioni sanitarie e con le istituzioni Statali e Regionali;
- Garantire la libera formazione e circolazione di pensiero tra i soci, promuovendo la dialettica e lo scambio d'idee, istituendo luoghi e momenti per detto fine;
- Ingaggiare, collaborare c/o scritturare esperti o altro personale estraneo all'associazione per il compimento di eventuali obiettivi statutari;
- attuare servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti o bevande al fine di organizzare uno spazio organizzato e accogliente;
- Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie necessarie, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

Articolo 3 – Patrimonio

1. Il Patrimonio di " Associazione Nazionale Professionisti Sanitari in Evoluzione" è costituito:

- Dalle quote versate dai soci;
- Dai contributi devoluti da terzi;
- Da rendite di beni mobili e immobili prevenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- Da contributi versati da soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall'associazione;
- Dalle quote di partecipazione a corsi, conferenze o altre iniziative;
- Da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- Da contributi versati da privati per sponsorizzazioni, convenzioni o partnership con l'associazione;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- Contributi dello Stato, di Enti, Istituzioni pubbliche o di organismi internazionali.

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci può nominare un liquidatore che, su delega e direttive dell'Assemblea stessa, votate come da presente Statuto, gestirà la liquidazione del patrimonio associativo e delibererà la devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le previsioni normative vigenti.

4. Il patrimonio associativo può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

5. L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando in tal caso le normative fiscali e amministrative vigenti.

Articolo 4 – Soci, quote e partecipanti alla vita associativa

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, sostenitori. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione ed effettivi quelli che s'iscrivono all'Associazione. I soci sostenitori sono coloro che sostengono l'associazione, pur non rivestendo la qualifica di professionisti sanitari. Detti soci sono iscritti in apposito elenco e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

2. Possono iscriversi all'Associazione come soci effettivi tutti i professionisti sanitari qualificati come tali dalla normativa vigente dell'ordinamento italiano e regolarmente iscritti all'Ordine di appartenenza che condividano gli scopi e le finalità associative di cui all'art. 2 del presente Statuto. Possono divenire soci effettivi anche gli studenti dei corsi di laurea relativi alle varie professioni sanitarie. Possono divenire soci anche i colleghi in pensione che abbiano svolto almeno per 5 anni il ruolo riconosciuto di professionista sanitario qualificato. Il numero di soci è illimitato. La domanda di ammissione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo in forma scritta ovvero online. Nella domanda d'iscrizione sarà indicata la volontà di partecipare alla vita associativa e l'accettazione dello Statuto, dei principi in esso contenuti, delle finalità e del metodo dell'Associazione, il nome, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e l'indirizzo e-mail valido ove comunicare le future convocazioni assembleari. Il Consiglio direttivo, entro 15 giorni dal pagamento della quota associativa, conferma o respinge l'iscrizione. L'eventuale diniego deve essere comunicato entro 5 giorni dalla decisione ed è ammesso, entro venti giorni dalla convocazione assembleare, reclamo motivato all'Assemblea dei soci che delibera a maggioranza dei presenti.

3. Ogni socio è chiamato a versare, entro il termine del 31 Marzo, la quota annuale, determinata annualmente entro il 15 gennaio dal Consiglio Direttivo in carica. L'eventuale inadempienza può determinare l'espulsione del socio che avviene previa delibera del Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni;
- Decesso;
- Espulsione determinata dal Consiglio Direttivo.

5. Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa;

6. L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o avvalersi di prestazione di terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività associativa. È fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio Direttivo a responsabili e organizzatori.

Articolo 5 – Organi e funzioni

1. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
3. il Consiglio Direttivo;
4. L'Organo di revisione dei conti

Articolo 6 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea i fondatori e i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto a un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega da altro associato. La delega deve essere in forma scritta, ovvero comunicata alla mail istituzionale del Consiglio Direttivo, indicando il nome del socio delegato. Ogni associato delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero da membro delegato del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario. Al Presidente e al Segretario spettano la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione

delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. Le votazioni dell'assemblea sono di norma palesi, è ammessa la votazione per corrispondenza.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché sul territorio dello Stato. L'Assemblea può svolgersi anche tramite strumenti digitali e/o mista secondo le vigenti normative. Se l'Assemblea si tiene tramite strumenti digitali, la convocazione dovrà indicare anche la piattaforma ovvero il link per collegarsi. Qualora il termine di convocazione non venga rispettato, la presenza della totalità degli aventi diritto in assemblea rende valida la composizione della stessa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno su proposta del Presidente. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

3. L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:

- Pubblicazione sul sito internet e sui social network;
- Invio per mail agli associati.
- Comunicazione attraverso mezzi digitali che ne comprovino l'avvenuta ricezione

La convocazione deve effettuarsi almeno 15 giorni prima del giorno di prima convocazione, 30 giorni prima se trattasi di Assemblea Elettorale, e dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la rappresentanza associativa presente.

5. L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- L'elezione del Presidente, quindi del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Aggiunti;
- L'eventuale nomina dell'Organo di revisione legale dei conti;
- L'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- L'approvazione del bilancio di previsione;
- La programmazione delle attività;
- Sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

6. L'assemblea ordinaria delibera con votazione a maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto al voto. Per il voto circa la sfiducia al Consiglio Direttivo o a membri specifici serve il voto dei 3/4 degli aventi diritto a prescindere dalla componente associativa presente in assemblea.

7. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto;
- Sulla sfiducia al Consiglio Direttivo in carica o a membri dello stesso;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- Sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio sociale;
- L'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la disciplinano.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttiva, quando almeno 1/4 dei soci ne fa richiesta. In alternativa, può essere convocata

AF

X

lll

g

dal Presidente d'ufficio. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore sono votati dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 dei presenti votanti.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Il mandato del Consiglio Direttivo può terminare con sfiducia anticipata espressa in Assemblea Ordinaria data al Presidente e a tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, i membri e il Presidente non possono essere rieletti alla successiva tornata elettorale. Le nuove elezioni anticipate sono indette dal Presidente uscente che convoca nuova assemblea entro 30 giorni dalla sfiducia, invitando i soci a presentare le candidature.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero dal membro delegato del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario.

4. Le sedute sono valide con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Direttivo e le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega e, in caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

5. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio con avviso inviato almeno 7 giorni prima della convocazione e spedito tramite e-mail in caso di urgenza.

6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto da:

- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, lo sostituisce fino a nuove elezioni;
- Il Segretario: provvede alla verbalizzazione delle sedute ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo, ed è responsabile del funzionamento del sistema d'informazione e comunicazione dell'Associazione, nonché della regolare tenuta del libro dei verbali e cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- Il Tesoriere: responsabile del patrimonio, tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al Consiglio Direttivo; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

7. I Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Deliberare sulle ammissioni dei nuovi soci;
- Determinare l'indirizzo di azione della Associazione;
- Approvare il rendiconto annuale e il bilancio di previsione redatto dal Tesoriere da proporre in assemblea;
- Disporre circa i compensi spettanti a collaboratori esterni, ovvero a soci che hanno prestato attività per l'Associazione;
- Assumere personale dipendente e stipulare contratti di lavoro e collaborazione;
- Curare gli affari di ordine amministrativo;
- Conferire mandati di consulenza professionale;
- Nominare elementi aggiunti all'Organo di Revisione su proposta di quest'ultimo;
- Determinare l'eventuale compenso di componente/i esterno/i facente ruolo di Organo di revisione;
- Approvare il programma dell'Associazione;
- Fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

- Aprire rapporti con istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'Associazione, dare direttive al Tesoriere circa la gestione del patrimonio sociale, sottoscrivere mutui e finanziamenti;
- Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per necessità e urgenza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, su impulso del Presidente, nomina sostituti scelti tra i soci aventi diritto al voto in assemblea che divengono Consiglieri Aggiunti, svolgendo piene funzioni sino alla prima Assemblea dei Soci. Il mandato dei Consiglieri Aggiunti coincide con il rimanente mandato della Presidenza e del Consiglio Direttivo.

9. La nomina dei Consiglieri Aggiunti è votata alla prima assemblea dei soci utile con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. In caso di mancata conferma, con nuove candidature in Assemblea, questa nomina nuovi soci che diventano Consiglieri aggiunti con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria

10. I consiglieri cessano dalla carica per decesso, scadenza di mandato, dimissioni volontarie o sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria.

11. Delle riunioni Consiliari è redatto dal Segretario o da suo delegato apposito Verbale, firmato dal Presidente, trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere delegato, in assenza dal Consigliere più anziano.

2. Il Presidente è dotato del potere di ordinaria amministrazione, anche in ordine a qualsiasi contributo ed erogazione dell'Associazione, informando il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio, dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Egli può conferire delega, sempre e solo per iscritto, a uno o più soci per singoli atti ovvero per categorie di atti.

4. Il mandato presidenziale è congruente al mandato del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

5. Il mandato presidenziale è congruente al mandato del Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Il Presidente decade per morte e dimissioni volontarie. In questo caso il Vice Presidente prende la carica di Presidente e provvede a nominare un nuovo vice presidente fino al termine del mandato conferito.

6. Il Presidente può decadere anche per scadenza di mandato ovvero per sfiducia espressa dall'Assemblea Ordinaria. In caso di sfiducia, il Presidente dichiara sfiduciato il Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea elettorale entro 30 giorni dalla sfiducia dando tempo sino all'assemblea stessa per le nuove candidature alla carica di Presidente. Nello stesso modo provvede alla scadenza del mandato, convocando nei 30 giorni successivi l'Assemblea elettorale per il regolare svolgimento delle elezioni.

7. Il Presidente viene eletto con la maggioranza dei voti dei partecipanti all'Assemblea elettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo una volta. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Convoca l'assemblea ordinaria;
- Convoca l'assemblea straordinaria;
- Convoca il Consiglio Direttivo;
- Convoca l'assemblea elettorale;
- Da impulso alla discussione in Assemblea;
- Da impulso alla discussione in Consiglio Direttivo;
- Propone circa la nomina dei Consiglieri Aggiunti;



- Adotta, per comprovate esigenze di necessità e urgenza, atti conformi al regolare andamento dell'associazione, in ossequio allo Statuto e agli indirizzi del Consiglio Direttivo. Tali atti sono convalidati con voto a maggioranza dei presenti al primo Consiglio Direttivo. Il Presidente risponde a suo nome delle decisioni prese e degli atti non convalidati dal Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri organismi, e può anche instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Articolo 9 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato secondo facoltà dell'Assemblea dei Soci ovvero qualora norme specifiche lo rendano obbligatorio.

È composto da tre membri ordinari e due supplenti che restano in carica per un triennio, l'assemblea può decidere di nominare un organo monocratico.

Ogni componente è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente nella prima riunione di insediamento. A quest'ultimo è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo della convocazione del Collegio ed è responsabile della tenuta dei verbali. Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso viene integrato nella prima Assemblea utile.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi in rapporto al bilancio preventivo ed alla rispondenza deliberativa nonché il riscontro di tutti i documenti contabili in collaborazione con il Tesoriere.

Articolo 10 – Rendiconto economico e finanziario

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 Dicembre. Il Rendiconto viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

2. Il rendiconto contabile è proposto in Assemblea dal Consiglio Direttivo e viene redatto dal Tesoriere. Nel rendiconto sono indicati le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti eventualmente ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti.

3. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del Tesoriere o di suo delegato, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

5. Il bilancio sarà pubblicato sul sito internet dell'Associazione e/o comunicato ai soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di voto.

Articolo 11 – Regolamenti Interni

1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

Articolo 12 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 13 – Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione.

Allegato A

Motto Pappari
M. L. Guini
Andrea Forzani
Stefano Latorre
Giuseppe M. M. M.
Vincenzo V. V.
Luca M. M. S. S.



AGENZIA DELL'ENTATE
UFFICIO DI GENOVA 1

11/03/2022 n. 564 rev 3
allegato

L'OPERATORE
(Maria Grazia MARCECA)